Esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione delle disposizioni in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive *ex* articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, da parte della Rai-Radiotelevisione Spa.

 Lo scrivente, ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità connesse alla violazione delle disposizioni in materia di tutele dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive,

premesso che:

il decreto legislativo n. 177 del 2005 annovera fra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi il rispetto della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore;

in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni televisive, è particolarmente rilevante il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, sottoscritto nel 2002 dalle emittenti pubbliche e private, e successivamente incorporato nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

l’articolo 34 del Testo unico stabilisce, infatti, che le emittenti televisive […] sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 28 novembre 2002, e successive modificazioni”;

ai sensi dell’articolo 35 del Testo unico, nei casi di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese le prescrizioni contenute nel Codice Tv e Minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Agcom, “previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25000 euro a 350000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni”;

il punto 1.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori stabilisce che le imprese televisive si impegnano “ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari”. Più in dettaglio, il punto 1.2, lett. b), fa divieto alle imprese televisive di “utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità”;

la Rai, nel proprio Codice etico, si impegna “a non strumentalizzare la partecipazione di minori alle proprie trasmissioni e ad assicurare che essa avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona e dei loro diritti”;

con la delibera n. 165/06/CSP, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dettato alcuni criteri “di indirizzo interpretativo” dei principi fondamentali contenuti nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi, relativi al rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, nei programmi di intrattenimento;

nelle premesse alla delibera, l’Autorità si sofferma anche sulla necessità di conciliare il diritto di satira con i diritti fondamentale della persona, specificando che tale conciliazione “richiede – come elaborato dalla giurisprudenza di merito – l’uso appropriato della forma e del linguaggio in cui la satira stessa si esprime”;

la delibera stabilisce che i programmi di intrattenimento devono “rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori”;

il punto 3 della delibera ribadisce che “nell’esercizio del diritto di satira nell’ambito di programmi radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti” dei minori “mediante l’uso appropriato della forma e del linguaggio”;

il punto 4 della delibera prescrive infine alle emittenti e ai fornitori di contenuti di adottare “cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta”, e di “valutare in ogni caso nella predisposizione della ‘scaletta’ dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile di degenerazione”;

nella prima serata del 65° Festival della canzone italiana – Sanremo 2015, andata in onda il 10 febbraio 2015, il comico Alessandro Siani, in apertura del suo *sketch*, si è rivolto ad un minore seduto nella prima fila nei seguenti termini: “ce la fai ad entrare nella poltrona, a zio?”, alludendo evidentemente alle caratteristiche fisiche del bambino, e ha aggiunto: “da lontano pensavo era una comitiva, invece era solamente lui”;

il conduttore della trasmissione Carlo Conti, resosi conto della gravità della “battuta” del comico, non per caso accolta con freddezza dal pubblico, ha tagliato corto, rassicurando gli spettatori del fatto che Siani stesse scherzando;

la “battuta” di Siani appare violare apertamente i principi e le norme sopra richiamati in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni televisive. Si tratta infatti di una satira vuota e volgare, che ricorre alla derisione di un minore per il suo aspetto fisico, e come tale è irrispettosa della persona del minore stesso, gravemente lesiva della sua sensibilità e dignità fisica, psichica e morale;

ai fini di un giudizio sul fatto in oggetto, non appare in alcun modo rilevante l’ipotesi, da taluni avanzata, che lo *sketch* fosse stato previamente concordato. Al contrario, se tale ipotesi fosse corretta, la responsabilità della Rai sarebbe ancora più grave, tenuto conto che nelle trasmissioni di intrattenimento in diretta le emittenti devono prestare particolare attenzione nella predisposizione della “scaletta” e prevenire rischi di violazione delle norme a tutela dei minori;

a margine, appare doveroso richiamare un violentissimo e scioccante episodio avvenuto a Napoli, circa cinque mesi fa, nel quale un ragazzo di 14 anni è stato deriso per il suo essere sovrappeso ed è stato vittima di una violenta aggressione da parte di tre ragazzi di 24 anni, culminata nella perforazione dello stomaco con una pistola ad aria compressa. È facile immaginare i danni, non soltanto fisici, ma soprattutto psicologici, causati da tale aggressione. E Siani, comico molto seguito dai napoletani di tutte le fasce sociali e di tutte l’età, avrebbe dovuto tenere ben a mente tale episodio. Per queste ragioni le sue parole indirizzate al bambino assumono una gravità ulteriore;

le previsioni in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle del Codice di autoregolamentazione, costituiscono disposizioni munite di presidio sanzionatorio;

chiede a Codesta Autorità

di valutare gli elementi del presente esposto e di adottare ogni misura in Suo potere al fine di fare valere la grave responsabilità della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la violazione delle disposizioni in materia di tutela dei minori nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2015, con particolare riferimento al punto 1.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e alle disposizioni di cui alla delibera n. 165/06/CSP.